



DECRETO DIRIGENZIALE N. 385 /DA del 14 LUG. 2023

Oggetto: Contenzioso **CALDARELLA Giuseppe** c/C.A.S. – liquidazione Sentenza 2069/2018 della Corte d'Appello di Catania e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2510/2023.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania, R.G. 1012/2014 tra le parti Caldarella Giuseppe cod. fisc. CLDGPP45C25A522X C/ CAS , è stata emessa la Sentenza 2069/2018 del 3/10/2018 notificata il 8/6/2020 che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 107.034,00 oltre interessi rivalutazione nonché al rimborso delle spese legali per € 42.426,36 e rimborso del CTU per una spesa complessiva di € 181.803,53;

Che avverso la suddetta Sentenza il CAS ha proposto ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione che lo ha rigettato con Ordinanza n. 2510/23, che si allega, con condanna alla spesa per ulteriori € 3.118,26;

Che questo Consorzio è anche creditore verso il Sig. Caldarella per la somma di € 3.647,75 in forza della sentenza del TAR Catania n. 2555/2021 che lo ha condannato al rimborso delle spese legali;

Che con mail del 5/7/2023 il legale del Sig. Caldarella, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente, ha concordato nella determinazione dell'importo complessivo da liquidare in € 181.878,36 accettando anche il pagamento in 3 rate mensili da € 60.626,12 a decorrere da agosto 2023;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 181.878,36 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza 2069/2018 della Corte d'Appello di Catania e dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2510/2023, che si allegano, il pagamento in favore del Sig. Caldarella Giuseppe nato ad Avola (SR) il 25/3/1945 cod. fisc. CLDGPP45C25A522X la somma complessiva di € 181.878,36 mediante accredito sul c/c IBAN IT84V 02008 84631 000300 551157 allo stesso intestato da pagare in tre rate mensili così distinte:
 - I rata di € 60.626,12 **entro il 31/8/2023** ;



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

- II rata di € 60.626,12 entro il **30/9/2023** ;
- III rata di € 60.626,12 entro il **31/10/2023** ;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino

ai punti di raccolta posti a valle dai quali, a loro volta, si dipartivano ulteriori canali di scolo che avrebbero dovuto convogliare le acque nel torrente "Piana Bucachemi";

-che, tuttavia, detti canali di scolo non erano stati completati sicchè, a causa delle precipitazioni meteoriche, le acque avevano finito con l'allagare il fondo Caldarella precludendo lo svolgimento delle normali attività colturali, perdita del frutto, moria delle piante (comprese quelle poste a frangivento dell'agrumeto) nonché determinando la necessità di consistenti opere di bonifica al fine di recuperare l'ormai compromessa capacità vegeto-produttiva del fondo;

-che in riferimento a ciò aveva promosso procedimento per a.t.p. nell'ambito del quale il ctu dr. agr. G. Cassaniti aveva accertato la riconducibilità dei danni alle opere poste in essere dal Consorzio, quantificando gli stessi in €. 129.000,00;

-che, a tale importo, andava aggiunto quello di €. 239.400,00 per il mancato ricavo, in ragione di un quinquennio e per la somma annua di €. 47.880,00, della vendita del frutto.

Con comparsa di costituzione del 24.11.2010, il Consorzio per le Autostrade Siciliane contestava la domanda controdeducendo che nella realizzazione dell'opera pubblica erano state rispettate le previsioni progettuali comprese quelle relative alla regimentazione delle acque piovane ed al contempo contestando la quantificazione del chiesto danno.

Veniva acquisito il fascicolo per a.t.p. iscritto al n. 657/09 r.g..

Veniva assunta prova testimoniale indotta da parte attrice.




Con sentenza n. 44 del 27.12.2013, depositata il 10.01.2014, il Tribunale di Siracusa (medio tempore soppressa la sezione distaccata di Avola) ha, per ritenuto difetto di prova quanto all'errore progettuale causa del verificarsi del danno, rigettato la domanda condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza con atto notificato il 7.7.2014 Caldarella Giuseppe ha proposto appello per le ragioni di cui si dirà in motivazione.

Costituitosi in lite con comparsa depositata il 17.10.2014 il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha resistito all'appello.

Posta una prima volta in decisione all'esito dell'udienza del 30.05.2017, con ordinanza del 24.10.2017 la causa veniva rimessa sul ruolo e disposta c.t.u. integrativa.

All'udienza del 22.05.2018 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata atteso che nell'atto introduttivo risultano sufficientemente esposti sia i motivi e profili di doglianza che parte appellante ha formulato alla sentenza di prime cure sia le argomentazioni dirette a contestare le ragioni espresse dal Tribunale.

Con unico articolato motivo di gravame Caldarella Giuseppe censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda per difetto di prova sul presupposto della mancata produzione del

progetto di realizzazione del tratto autostradale in questione e, conseguentemente, dell'errore progettuale che avrebbe dato causa ai lamentati danni.

Deduce, sul punto, l'appellante che il primo giudice – per tal via, peraltro, disattendendo gli esiti dell'espletata indagine tecnica - avrebbe errato nel non considerare che a fondamento della domanda si era dedotto non tanto un errore progettuale quanto, piuttosto, il fatto che nella realizzazione di quel tratto viario, a monte dei terreni del Caldarella, il Consorzio non aveva provveduto al completamento dei canali di scolo e di convogliamento delle acque meteoriche che, per tal ragione, avevano finito con il riversarsi sul fondo dell'appellante determinando i denunziati danni.

La censura è fondata.

Osserva, al riguardo, questa Corte che – sia che si voglia riferire la fattispecie al disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. sia che la si voglia inquadrare nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. – all'esito dei compiuti accertamenti tecnici risulta, in ogni caso, certa e comprovata la responsabilità del Consorzio quanto ai danni arrecati al fondo Caldarella.

Ed in tal senso inconferente appare il riferimento del giudice di prime cure circa la mancata produzione in atti dei riscontri progettuali relativi alla realizzazione del tratto autostradale in questione di cui, peraltro, nel riparto del relativo onere, non poteva gravarsi il Caldarella.

Ed invero, di seguito alle indagini tecniche eseguite in primo grado (nella fase di a.t.p. che ha preceduto quella di merito) dal c.t.u. dr. agr. G. Cassaniti – le cui conclusioni, per ragionevolezza dell'analisi, percorso

argomentativo nonché supporti documentali che le sorreggono, vanno senz'altro condivise – è emerso che l'acqua che ha invaso il fondo Caldarella deriva da due canali posti a monte dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto Rosolini-Noto e, segnatamente, sia dal primo di essi (anche per gli sversamenti conseguenti alla inadeguatezza del contiguo dispartitore) che, soprattutto, dal secondo il quale convogliando le acque nei fondi a ridosso della sede stradale fa sì che le acque stesse, attraversando quelli più a monte, finiscono poi con il confluire nel terreno del Caldarella (cfr. ctu depositata il 26.01.2010, pagg. 6 e ss.).

Peraltro, nel corpo della medesima relazione, il c.t.u. dr. Cassaniti ha, altresì, avuto modo di precisare che quanto al fondo Caldarella “...l'acqua proveniente dall'autostrada ha peggiorato la situazione per circa il 50-70%.” (cfr. ctu, pag. 8 e ss.): e ciò in dipendenza di autonomi fenomeni di saturazione del fondo stesso dovuti sia all'esistenza di un vicino torrente sia all'inidoneità dei fossati di smaltimento delle acque in esso realizzati.

Precisate nei termini anzidetti le cause degli allagamenti del fondo dell'appellante, il c.t.u. con successiva relazione integrativa depositata in primo grado in data 27.04.2010 (parzialmente accogliendo, nella contumacia del Consorzio, i rilievi del ctp del Caldarella) ha quantificato i danni in complessivi €. 129.000,00 (di cui €. 24.578 per perdita di produzione, €. 59.070 per valore del soprassuolo ed €. 45.167 per spese di reimpianto).

In riferimento a tali risultanze d'indagine ed al necessario fine di pervenire ad esatta stima dei danni complessivamente subiti dal Caldarella anche in



12/10/2014

l'applicazione degli interessi al momento della domanda – va devalutata sino a tale epoca e, successivamente, rivalutata in base agli indici Istat, con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate di anno in anno.

Nella considerazione della natura del danno e delle voci che ne compongono l'ammontare, non appaiono conducenti le richieste di parte appellata di minor quantificazione del danno stesso, ex art. 2058 cod. civ., in riferimento al minore valore venale del fondo.

Vanno correlativamente dichiarati inutilizzabili, perché tardivamente prodotti, i documenti versati in atti dall'appellante solo in sede di osservazioni alla c.t.u. integrativa disposta nel presente grado.

Infine nessuna somma va riconosciuta al Caldarella a titolo di richiesto danno morale rimasto del tutto indimostrato.

All'accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata consegue un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. n. 11423 del 01/06/2016).

In applicazione di tale principio, le spese processuali - liquidate come in dispositivo in riferimento, razione temporis, ai parametri di cui al D.M. n. 140/2012 quanto al primo grado ed al D.M. 55/2014 quanto al presente grado - vanno poste, per entrambi i gradi di giudizio, a carico del Consorzio.

Parimenti a carico del Consorzio vanno definitivamente poste le spese di

8

-condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Caldarella Giuseppe delle spese processuali di primo grado e che si liquidano in euro 3.250,00 per la fase di studio, in euro 1.650,00 per la fase introduttiva, in euro 3.250,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria oltre iva, cpa e rimborso forfettario nonché al rimborso del contributo unificato per €. 800,00, bollo per €. 8,00 ed altre spese non imponibili;

-condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Caldarella Giuseppe delle spese processuali del presente grado di giudizio e che si liquidano in

sk
MFE

ORIGINALE



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE




COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

Mario Fioccarento

CATANIA.....2-7 NOV. 2018



IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Mario Centorbi

[Handwritten signature]

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

E' copia conforme all'originale rilasciato

Catania, 18-11-2018



IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Mario Centorbi

[Handwritten signature]

25 10 / 23



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Art. 13

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE CUSTODIA
Ud.20/10/2022 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANGELO SPIRITO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCIA	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere
CARMELO CARLO ROSSELLO	Consigliere-Rel.

non 25/10

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8722/2019 R.G. proposto da:

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, domiciliato ex lege in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO
FERNANDO (CF: RZZFNN65H19F158A)

– Ricorrente –

Contro

CALDARELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S.
TOMMASO D'AQUINO, 6, presso lo studio dell'avvocato TRAUZZOLA
FRANCESCA (CF: TRZFNC81P53H501G), rappresentato e difeso
dall'avvocato FIACCAVENTO MARIO (CF: FCCMRA50E19F943R)

– Controricorrente –

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 2069/2018
depositata il 03/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal
Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

or

2022
1785

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Caldarella Giuseppe (odierno resistente; di seguito: "il Caldarella") convenne in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) (odierno ricorrente; di seguito: "il Consorzio") al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 368.400,00 – oltre alle spese del precedente procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo – a titolo di risarcimento per i danni occorsi alla coltivazione (per una parte ad agrumeto, ed altra a mandorleto e oliveto) esistente sul fondo agricolo di sua proprietà, a causa dello sversamento delle acque provenienti dai canali di scolo dell'autostrada Siracusa-Gela, realizzati dal Consorzio e asseritamente lasciati incompleti dallo stesso.

Il Caldarella lamentò che, stante il mancato completamento dei canali di scolo, a causa delle precipitazioni meteoriche le acque finirono per allagare il fondo, precludendo svolgimento delle normali attività culturali, perdita dei frutti, moria delle piante, nonché determinando la necessità di consistenti opere di bonifica al fine di recuperare l'ormai compromessa capacità vegeto-produttiva del fondo.

Nel costituirsi, il Consorzio contestò la domanda contro deducendo che nella realizzazione dell'opera pubblica erano state rispettate le previsioni progettuali, comprese quelle relative alla reggimento azione dell'acqua piovane, e contestando al contempo la quantificazione del danno richiesto.

2. Il Tribunale di Siracusa rigettò la domanda per difetto di prova, sul presupposto della mancata produzione del progetto di realizzazione del tratto autostradale in questione e, conseguentemente, della mancata prova dell'errore progettuale che avrebbe dato causa ai lamentati danni, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.



3. Avverso detta sentenza propose appello il Caldarella, deducendo che il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che a fondamento della domanda si era dedotto non tanto un errore progettuale quanto, piuttosto, il fatto che, nella realizzazione di quel tratto autostradale, il Consorzio non aveva provveduto al completamento dei canali di scolo e di convogliamento delle acque meteoriche che, per tale ragione, avevano finito con il riversarsi sul fondo dell'appellante determinando i denunciati danni.
4. La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 2069/2018 in data 18/9/2018, depositata in data 3/10/2018, oggetto di ricorso, ha accolto il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Consorzio al pagamento in favore del Caldarella della somma di euro 107.034,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda (secondo i criteri indicati in parte motiva) ed alle spese processuali.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di gravame formulata da parte appellata, ha posto la circostanza che, sia che si volesse ricondurre la fattispecie all'art. 2051 cod. civ. o all'art. 2043 cod. civ., risultava certa e comprovata la responsabilità del Consorzio quanto ai danni arrecati al fondo di Caldarella, essendo emerso dalla CTU che l'acqua che ha invaso il fondo derivava da due canali posti a monte dell'autostrada Siracusa-Gela e che peraltro, nel corpo della relazione, il CTU precisò che lo sversamento dell'acqua ha peggiorato la situazione del fondo per circa il 50-70% *"e ciò in dipendenza di autonomi fenomeni di saturazione del fondo stesso dovuti sia all'esistenza di un vicino torrente sia per l'inidoneità dei fossati di smaltimento delle acque in esso realizzati"*.

Con riferimento alla stima dei danni subiti dal Caldarella, la Corte territoriale ha affermato che il danno subito, sulla scorta delle risultanze delle indagini tecniche espletate sia in primo che in secondo grado, andasse quantificato in complessivi euro



152.905,00, da ridurre in via equitativa del 30%, con conseguente determinazione finale di euro 107.034,00, devalutata sino al momento della domanda e poi rivalutata in base agli indici Istat, con applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate di anno in anno.

5. Avverso la sentenza di appello il Consorzio Autostrade Siciliane propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui Giuseppe Caldarella resiste con controricorso.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ, *"Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione dell'art. 342 bis c.p.c. - inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello"*, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto procedibile e ammissibile l'atto di appello del Caldarella nonostante risultasse che con tale atto l'appellante si era limitato a muovere censure generiche e aspecifiche, senza contestare in alcun modo i punti e le tesi argomentative poste a fondamento della sentenza di primo grado.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ, *"Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e 2051 c. c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*. Il ricorrente censura la sentenza per avere la Corte territoriale omesso di individuare – stante la mancanza di una chiara opzione in tal senso da parte dell'attore nell'atto introduttivo del giudizio – se la responsabilità del Consorzio dovesse essere qualificata come ipotesi di responsabilità civile generica, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., o piuttosto come ipotesi di

responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., e per avere di conseguenza ritenuto comprovata la responsabilità senza verificare la sussistenza della negligenza del Consorzio e il nesso di causalità tra il comportamento di quest'ultimo e i danni lamentati dal Caldarella.

In sostanza, nelle tesi del ricorrente, l'erroneità della sentenza impugnata consisterebbe nel non aver individuato la fattispecie di responsabilità in forza della quale il Consorzio sarebbe stato tenuto a risarcire il danno lamentato dal Caldarella.

Al riguardo il ricorrente deduce che i presupposti della responsabilità per custodia (art. 2051 cod. civ.) e della responsabilità per fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) sono differenti. La responsabilità da cose in custodia ha natura rigorosamente oggettiva – prescindendo dalla colpa del danneggiante –, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il custode la cosa stessa, nonché la natura intrinseca dell'opera a cagionare il danno. Per altro verso, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. richiede la colpa/negligenza del danneggiante, nonché, ovviamente, del nesso di causa tra la condotta di quest'ultimo e il danno prodotto.

Sicché, deduce il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto dapprima verificare la sussistenza della negligenza del Consorzio, per poi accertare il nesso di causalità tra il comportamento negligente e i danni lamentati dal Caldarella (così alle pp. 18-25 del ricorso).

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., *"Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5: violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 e 2051 c. c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"*. Il Consorzio ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 cod. civ. per avere la Corte territoriale omesso di considerare l'elaborato della



CTU nella parte in cui esso specifica che la situazione disastrosa della coltivazione ha avuto origine dal comportamento negligente del Caldarella e dalla conformazione del terreno, e che, in ogni caso, le piante sarebbero morte indipendentemente dall'acqua proveniente dai terreni limitrofi e originata dai canali di scolo dell'autostrada.

Secondo il ricorrente, la condotta negligente del Caldarella avrebbe dovuto essere considerata quale causa esclusiva dell'evento.

Deduce inoltre il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente omissso di considerare che lo sversamento dell'acqua dai canali di scolo sui fondi limitrofi all'autostrada si è verificato anche in seguito ad eccezionali precipitazioni atmosferiche idonee ad assurgere a caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ, "*Art. 360 c.p.c., comma 1, 5: omissso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti*". Il ricorrente denuncia il vizio in rubrica per avere la Corte territoriale omissso di considerare i rilievi del Consorzio volti ad evidenziare che la quantificazione del danno, contenuta nell'ATP e posta a base del calcolo del *quantum debeatur* da parte della Corte territoriale, venne operata non tenendo in considerazione, come invece ha fatto il CTU nella sua relazione in secondo grado, che il Caldarella aveva ripristinato il fondo, sostenendone i relativi costi, solo ed esclusivamente per mq. 11.922 e non per l'intera estensione, pari a mq. 19.960.
5. Sul primo motivo di ricorso. Come correttamente rilevato dal controricorrente, il motivo in esame propone irrualmente una eccezione radicalmente nuova e mai avanzata nella fase di merito. Infatti, dalla stessa espositiva del ricorso si ricava che nella comparsa di costituzione in appello il Consorzio eccepì l'inammissibilità dell'appello del Caldarella in quanto quest'ultimo "*si limitava a fornire una rilettura di una parte delle vicende di causa*



senza però specificare né le violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Tribunale (c.d. fase rescindente); né i criteri giuridici che avrebbero dovuto essere applicati (c.d. fase rescissoria); né gli elementi probatori che dovrebbero determinare la modifica della sentenza impugnata" (così a p. 15, primo capoverso, del ricorso).

In sostanza, l'eccezione di inammissibilità formulata in secondo grado si riferiva ad una supposta genericità e insufficiente articolazione delle ragioni di doglianza sottese all'appello.

Nel motivo di ricorso in esame l'inammissibilità dell'appello viene invece prospettata sotto profili differenti. Sostiene infatti il ricorrente che *"essendo pacifico che la sentenza del giudice di primo grado abbia evidenziato l'assenza di prova del nesso di causalità e della colpa del CAS per l'incompleta realizzazione dei canali di scolo, il Caldarella avrebbe dovuto formulare specifici motivi di appello su questi punti della sentenza, che allo stato non si ravvisano posto che nell'atto di appello (il Caldarella, n.d.r.) si limita a: (a) effettuare una critica sull'espressione letterale "errore progettuale" utilizzata dal giudice in sentenza (...); (b) riproporre uno stralcio della relazione del c.t.u. senza tuttavia confutare e/o argomentare alcuna critica in fatto ed in diritto sul punto nevralgico della sentenza (l'assenza di prova del nesso di causalità e la responsabilità dell'Ente corrente)" (così alle pp. 17-18 del ricorso).*

Il motivo in esame risulta pertanto in contrasto con il principio pacifico per cui nel giudizio di legittimità non può essere proposto alcun motivo che comporti l'estensione della materia del contendere, oppure che presupponga l'accertamento di nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante dal giudicato interno (come nel caso di specie). Si vedano, *ex multis*, Cass., Sez. V, 12/8/2004, n. 15673; Cass., Sez. I, 16/9/2002, n. 13470: *"In sede di legittimità non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto e di temi di contestazione diversi da quelli proposti*

nel giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili di ufficio ovvero, nell'ambito delle questioni trattate, di profili nuovi di diritto, ma sulla premessa che le nuove questioni e i nuovi profili di diritto si debbano considerare compresi nel dibattito, perché fondati sugli stessi elementi di fatto già dedotti".

In aggiunta, il motivo non si correla con la motivazione della sentenza impugnata, non contenendo alcuna critica specifica al seguente passaggio motivazionale *"In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per ritenuta violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata da parte appellante atteso che nell'atto introduttivo risultano sufficientemente esposti sia i motivi profili di doglianza che parte appellante ha formulato alla sentenza di prime cure sia le argomentazioni dirette a contestare le ragioni espresse dal Tribunale"* (così a p. 4, primo § relativo ai motivi della decisione).

6. Sul secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, la censura non si correla con la motivazione della sentenza impugnata. Si legge infatti a p. 5, terz'ultimo §, della sentenza: *"Osserva al riguardo questa Corte che - sia che si voglia riferire la fattispecie al disposto di cui all'art. 2051 codice sia che la si voglia inquadrare nell'alveo dell'art. 2043 cod, civ. - all'esito dei compiuti accertamenti tecnici risulta, in ogni caso, certa e comprovata la responsabilità del consorzio quanto ai danni arrecati al fondo Caldarella"*.

Tale conclusione viene motivata dalla Corte territoriale con riferimento all'esito delle indagini tecniche eseguite: (i) nella fase di accertamento tecnico preventivo che ha preceduto quella di merito (CTU Cassaniti, che accertò la riconducibilità dei danni alle opere eseguite dal consorzio); (ii) nella CTU acquisita in grado di appello, comunque confermativa del nesso causale tra l'immutazione dello stato dei luoghi operata dal consorzio e il conseguente aggravamento delle acque riversate sul fondo del Caldarella.

Di tali risultanze la Corte territoriale dà articolato e compiuto conto nella motivazione: *«Ed invero, di seguito alle indagini tecniche*

eseguite in primo grado (nella fase di a.t.p. che ha preceduto quella di merito) dal c.t.u. dr. agr. G. Cassaniti - le cui conclusioni, per ragionevolezza dell'analisi, percorso argomentativo nonché supporti documentali che le sorreggono, vanno senz'altro condivise - è emerso che l'acqua che ha invaso il fondo Caldarella deriva da due canali posti a monte dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto Rosolini-Noto e, segnatamente, sia dal primo di essi (anche per gli sversamenti conseguenti alla inadeguatezza del contiguo dispartitore) che, soprattutto, dal secondo il quale convogliando le acque nei fondi a ridosso della sede stradale fa sì che le acque stesse, attraversando quelli più a monte, finiscono poi con il confluire nel terreno del Caldarella (cfr. ctu depositata il 26.01.2010, pagg. 6 e ss.). Peraltro, nel corpo della medesima relazione, il c.t.u. dr. Cassaniti ha, altresì, avuto modo di precisare che quanto al fondo Caldarella "...l'acqua proveniente dall'autostrada ha peggiorato la situazione per circa il 50- 70%.." (cfr. ctu, pag. 8 e ss.): e ciò in dipendenza di autonomi fenomeni di saturazione del fondo stesso dovuti sia all'esistenza di un vicino torrente sia all'inidoneità dei fossati di smaltimento delle acque in esso realizzati» (così alle pp. 5-7 della sentenza).

- 6.1 Al riguardo va inoltre osservato che, nel vigore del "novellato" testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., "la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell'indicazione delle ragioni del detto recepimento", dovendo il ricorrente indicare - a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. - "il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», adempimenti che questa Corte ha escluso essere stati correttamente compiuti qualora, come avvenuto pure nel caso in esame, nella



"articolazione delle censure" non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU "non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (...) alle conclusioni dei consulenti", senza che siano "precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l'esame e la confutazione dei rilievi di parte" [così, in motivazione, Cass., Sez. III, sent. 26/7/2017, n. 18391, non massimata (enfasi aggiunta, n.d.r.); in senso analogo anche Cass., Sez. I, sent. 3/6/2016, n. 11482; Cass., Sez. I, ord. 3/8/2017, n. 19427].

7. Sul terzo motivo di ricorso. Il terzo motivo di ricorso va soggetto ai medesimi rilievi formulati con riferimento al secondo. Esso appare inoltre, all'evidenza, finalizzato a sottoporre una censura di merito, inammissibile in sede di legittimità.
8. Sul quarto motivo di ricorso. Il quarto motivo di ricorso denuncia una supposta violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la Corte territoriale avrebbe ommesso di considerare i rilievi del Consorzio sulla quantificazione del danno, che avrebbero fatto emergere l'erroneità della sua quantificazione.

In disparte il fatto che, anche in questo caso, sotto le mentite spoglie della denuncia di un'omessa pronuncia, viene sollecitato un inammissibile riesame del merito della controversia, va osservato che la motivazione della Corte territoriale va immune dalle critiche mosse dal ricorrente.

Si legge infatti nella motivazione della sentenza *"In relazione a tali risultanze di indagine ed al necessario fine di pervenire ad una stima dei danni complessivamente subiti dal Caldarella anche in riferimento al ripristino della produttività del fondo e mancati ricavi al netto dei costi ed oneri di gestione, nel presente grado si è disposta ulteriore c.t.u. integrativa a mezzo dello stesso dr. Agr. G. Cassaniti che - di seguito ad indagine immune da censure e condivisa dal collegio per gli applicati criteri di stima per il riferimento alla reale superficie di reimpianto (di estensione minore rispetto a quella*

accertata dalla prima CTU) - ha determinato, relativamente al quinquennio necessario all'entrata in produzione dell'arancio qualità "Newhall" impiantato dal Caldarella ed in riferimento ad una resa media di circa q.li/ha 300, nel quinquennio stesso, un utile complessivo medio, al netto di costi e spese, un complessivo utile medio, al netto di costi e spese, di €. 23.905,00 (€. 4.781,00 X 5). Discende che, sulla scorta delle risultanze delle indagini tecniche espletate sia nel primo che nel presente grado di giudizio, il danno subito dal Caldarella va quantificato in complessivi €. 152.905,00. Detto ammontare complessivo del danno - in considerazione di quanto accertatosi in sede di c.t.u. circa il fatto che l'allagamento del fondo Caldarella sia da ascrivere in misura prevalente all'acqua proveniente dall'autostrada e, parzialmente, anche a fenomeni di autonoma saturazione del fondo stesso - va, tuttavia, equitativamente ridotto nella misura percentuale del 30%, con conseguente determinazione finale della somma capitale risarcitoria di €. 107.034,00 al cui pagamento in favore del Caldarella va condannato il Consorzio" (sentenza, da ultimo § di p. 6 a penultimo § di p. 7).

9. Il ricorso è pertanto infondato, essendo infondati tutti i motivi sui quali si fonda.
10. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento, in favore del resistente Giuseppe Caldarella, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2022.

Il Presidente
ANGELO SPIRITO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. *Silvone Fantini*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 27 GEN. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. *Silvone Fantini*

CALDARELLA G. c/ C.A.S.



studiofiaccavento@virgilio.it

Ieri, 14:59

ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

Rispondi a tutti |

Inbox

Fatt 15.2014.pdf
5 MB

Fatt 14.2019.pdf
2 MB

Fatt 18.23.p
363 KB

Mostra tutti (4 allegati (7 MB)) Scarica tutto

Egregio dott. Mangraviti,

ho preso atto della quietanza di pagamento relativa alla tassa di registrazione della sentenza, il cui importo, pertanto, va escluso dal computo del dovuto: il mio cliente si attiverà per ottenere il rimborso, pur restando per me incomprensibile come l'Agenzia abbia potuto notificare (duplicandola, a pagamento già in precedenza eseguito da parte del coobbligato) la seconda cartella di pagamento.

Le allego le fatture già emesse a nome di Caldarella Giuseppe a saldo di quanto dovuto per la nota pratica, per complessivi €. 42.426,58; oltre a quella relativa al precedente atto di precetto, per un totale di €. 43.031,10=.

Ho difficoltà per quanto riguarda le fatture di C.T.U. (il fascicolo è ancora presso la Corte di Cassazione); ma l'importo richiesto è numericamente pari a quello liquidato nel dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2069/18.

In definitiva e salvo errore, l'importo finale spettante al mio cliente è il seguente:

138. a) Sorte capitale ed interessi	€. 138.036,53=
139. b) Spese ATP e CTU liquidate in sentenza	€. 458,59=
140. c) Spese liquidate in sentenza	€. 426,60=
141. d) Spese copie sentenza e precetto notificato	€. <u>604,52=</u>
Totale parziale	€. 185.526,24=
A detrarre spese sentenza TAR 2555/21	€. <u>3.647,75=</u>
<u>Restano netti dovuti</u>	€. 181.878.49=

Da ultimo, Le confermo che il mio cliente acconsente al pagamento dilazionato (con accredito sull'IBAN già in precedenza comunicato) in tre rate mensili, con la prima (possibilmente) da 30 luglio corrente.



|



|

Cordiali saluti

Avv. Mario Fiaccavento.